

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3824/87 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 828/87 che fissa i prodotti ammissibili all'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 828/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2790/87<sup>(4)</sup>, ha previsto l'acquisto di intervento di quarti posteriori di determinate categorie, qualità e presentazioni di carni definite in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, istituita in virtù del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio<sup>(5)</sup>; che in considerazione dell'evoluzione del mercato in questo periodo dell'anno è più opportuno procedere all'acquisto di quarti anteriori; che a tal fine occorre sostituire l'allegato del citato regolamento;

considerando che i controlli dell'osservanza delle norme in materia di qualità e di classificazione delle presentazioni della carne da parte dell'organismo d'intervento sono agevolati dalla contemporanea presentazione del quarto posteriore e del quarto anteriore facenti parte della stessa mezzena; che a tal fine occorre prevedere la possibilità, per gli organismi d'intervento, di richiedere la presentazione congiunta di entrambi i quarti;

considerando che, per evitare che il passaggio dall'acquisto di quarti posteriori all'acquisto di quarti anteriori dia luogo all'offerta all'intervento, in due fasi, di carcasse

intere, occorre subordinare la presa in consegna di detti quarti alla loro presentazione contemporanea;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 828/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

• 6. A richiesta dell'organismo d'intervento interessato, l'operatore è tenuto a presentare unitamente al quarto anteriore offerto il quarto posteriore facente parte della stessa mezzena. Tuttavia il quarto posteriore preso in consegna durante la settimana tra il 21 e 25 dicembre 1987 deve essere stato presentato unitamente al quarto posteriore; quest'ultimo è escluso dall'intervento.

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 268 del 19. 9. 1987, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.